



Comune di Saint-Christophe Commune de Saint-Christophe

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

Servizio Finanziario Contabile

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 77 DEL 01/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPAZIONI AL 31 DICEMBRE 2023 E REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2024 EX ARTICOLO 20 E 26 DEL D. LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017 N.100.

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015, n. 124, che reca il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (di seguito indicato con "T.U.S.P."), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del T.U.S.P. le *"Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società"*;

CONSIDERATO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., ovvero:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

2) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

3) inoltre, *"sono, altresì, ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la"*

gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitate in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., il Comune deve effettuare annualmente, entro il 31 dicembre, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette e predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO, altresì, che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, comma 2, c.c., e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater, c.c.;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

DATO ATTO che il MEF ha pubblicato sul proprio sito le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 20, del D.lgs 175/2016, unendo al predetto atto di indirizzo, al fine di favorire il corretto adempimento, modelli standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti che dovranno essere allegati alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria, del Portale del Tesoro;

PRECISATO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 26, comma 12-quinquies, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 26, comma 12-quater, per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite

all'art. 4, del T.U.S.P.;

EVIDENZIATO, altresì, che le disposizioni del T.U.S.P., ai sensi dell'articolo 1, comma 2, devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma1, del D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 76 in data 20 dicembre 2024, in sede di ricognizione ordinaria ex articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, delle partecipazioni societarie, stabiliva di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, le seguenti partecipazioni:

- Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop. - CELVA partecipata direttamente all' 1,19%;
- IN.VA. S.p.A. partecipata direttamente allo 0,0097%;
- Cooperativa Elettrica Gignod (CEG) partecipata direttamente al 0,23%.

RILEVATO:

- che, ai sensi dell'art 20, comma 4, del D.lgs 175/16, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo occorre approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;
- che, come risulta dalla sopracitata deliberazione consiliare n.76/24, rispetto alle partecipazioni detenute al 31/12/2023 NON erano previsti interventi di razionalizzazione;

TENUTO CONTO dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute da questo Comune, come risulta dall'allegato relativo alla ricognizione delle società partecipate contenente i dati relativi all'anno 2024 dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, compilato in conformità alla normativa sopra richiamata ed alle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RECEPITE le motivazioni fornite dal CELVA con lettera del 13 dicembre 2018 acquisita agli atti il 13 dicembre 2018 al prot.n.13091, sulla forma societaria rispetto alle ulteriori possibili forme per

la gestione delle attività inerenti ai servizi attribuiti al CELVA, di cui all'art.4 della legge regionale n.6/14;

VISTO il parere fornito in data 13/12/2018, su esplicita richiesta dell'Amministrazione comunale, dall'Organo di revisione in merito al mantenimento della partecipazione nella Società Cooperativa Elettrica Gignod (CEG);

RICHIAMATA la nota della società INVA spa, pervenuta al protocollo n. 14767/2022 del 23.11.2022, con la quale veniva comunicato che a seguito della fusione per incorporazione della società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta spa, avvenuta il 31.12.2021, la percentuale di partecipazione degli azionisti che detengono n. 500 azioni è diventata lo 0,0097%;

RICHIAMATA la nota della Società Cooperativa Elettrica Gignod (CEG), pervenuta al ns. protocollo n. 15728/2024 del 12.12.2024, con la quale veniva comunicato che a seguito della riduzione del capitale sociale variabile sottoscritto dai soci, la percentuale di partecipazione è variata dallo 0,22% allo 0,23%;

VISTA la nota del BIM pervenuta al ns. prot. 13054 del 26/10/2023 avente ad oggetto "SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES S.R.L." (S.E.V. S.R.L.). Parere in merito al principio di partecipazione, così come definito dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. TUSP)" dal quale risulta che "ai fini della ricognizione annuale sulle partecipazioni pubbliche e della redazione del bilancio consolidato, si ritiene di poter ragionevolmente giungere alla conclusione che il Consorzio B.I.M., in qualità di EGA, non rivesta la natura giuridica di organismo controllato dai Comuni che ricadono nel suo ambito territoriale e, conseguentemente, non possa qualificarsi, ai sensi del TUSP, quale organismo non societario tramite il quale i Comuni dell'ambito detengono una partecipazione indiretta alla S.E.V. s.r.l.";

VERIFICATO, pertanto, che sussistono adeguate ragioni per mantenere, senza interventi di razionalizzazione, le sottoelencate partecipazioni, per le motivazioni contenute nell'allegato relativo alla ricognizione delle società partecipate contenente i dati relativi all'anno 2023:

- Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop. - CELVA partecipata direttamente all' 1,19%;
- IN.VA. Sp.A. partecipata direttamente allo 0,0097%;
- Cooperativa Elettrica Gignod (CEG) partecipata direttamente al 0,23%.

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

UDITO il Sindaco illustrare i contenuti della relazione, del Piano e le motivazioni della presente deliberazione;

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*", nonché ai sensi dell'art. 19-ter, comma 4 dello Statuto comunale e ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del TUEL nonché ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*";

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 6 recante “*Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*”;

VISTO il vigente statuto comunale;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n.

Consiglieri votanti: n.

Voti favorevoli: n.

Voti contrari:

Astenuti:

VISTO l’esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse sopra esposte quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato;

DI APPROVARE la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2023, evidenziando che, come previsto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 76 in data 20 dicembre 2024, NON si è intrapresa alcuna azione in tal senso;

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024, accertandole come risulta dall’allegato relativo alla ricognizione delle società partecipate contenente i dati relativi all’anno 2024, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE, in particolare, per le motivazioni indicate nell’allegato relativo alla ricognizione delle società partecipate contenente i dati relativi all’anno 2024 il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti partecipazioni:

- Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta Soc. Coop. - CELVA partecipata direttamente all’ 1,19%;
- IN.VA. S.p.A. partecipata direttamente allo 0,0097%;
- Cooperativa Elettrica Gignod (CEG) partecipata direttamente al 0,23%.

DI DARE ATTO che:

- l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione verrà comunicato dall’Ufficio finanziario contabile ai sensi dell’art. 17, del D.L. 90/2014 e s.m.i., con le modalità *ex* D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, del Decreto Lgs. 175/2016;
- la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet comunale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016;
- la presente deliberazione verrà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e inserita sul Portale dei servizi online del MEF, con le modalità indicate dall’art. 5, comma 4, del T.U.S.P.;
- la presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

MF